


Comune di San Giorgio Jonico
(prov. di Taranto)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI



Approvato con delibera di consiglio comunale n. 34 del 24.11.2022

Art. 1 – Campo di applicazione

Il Comune di San Giorgio Jonico assegna tramite bando ai cittadini che ne facciano richiesta, parti di terreni comunali da destinarsi ad orto identificati con “parcelle”.

L'Amministrazione Comunale con l'assegnazione delle parcelle di terreno da destinare ad orti urbani persegue l'obiettivo prioritario di recuperare aree abbandonate o sottoutilizzate del paese.

Ulteriori obiettivi complementari perseguiti saranno quali:

- diffondere il “sapere antico” delle tecniche agricole legate alla stagionalità dei prodotti, finalizzati alla produzione agricola e all'utilizzo degli orti durante tutto l'anno;
- favorire attività di educazione ambientale ed educazione alimentare;
- promuovere il riciclo dei rifiuti organici, con applicazione delle tecniche di compostaggio;
- mantenere la fertilità del suolo, senza l'uso dei prodotti chimici di sintesi, con metodiche di agricoltura biologica e/o biodinamica.

La superficie di ciascuna parcella da destinare ad orto sarà di circa 90 metri quadrati.

L'intera area verrà fornita di disponibilità idrica comunale.

Le parcelle affidate o da affidare saranno libere da ogni impedimento e rese idonee alla coltivazione con preventivo intervento del Comune che delimiterà ogni parcella con elementi vegetali o rete e paletti.

Art. 2 – Requisiti di partecipazione all'assegnazione degli orti urbani

Possono fare richiesta di assegnazione delle parcelle ad orto urbano i cittadini in forma individuale che devono possedere i seguenti requisiti:

- essere residenti nel comune di San Giorgio Jonico;
- non essere agricoltori a titolo principale né titolari di impresa agricola;
- essere maggiorenni;
- non avere in proprietà o in uso appezzamenti di terreni coltivabili posti nel territorio del Comune di San Giorgio Jonico o in altri Comuni della Provincia;
- non avere posizioni debitorie di qualsiasi tipo nei confronti del Comune.

Art.3 - Modalità di assegnazione

Le parcelle saranno assegnate dal Comune direttamente ai richiedenti. Il bando per l'assegnazione riporterà le modalità, i termini di presentazione e gli Uffici preposti e sarà pubblicizzato con l'affissione di manifesti, locandine nei luoghi pubblici e di interesse per i cittadini oltre che sul sito del Comune.

Il Comune assegna a ciascun nucleo familiare una sola parcella corrispondente ad un “orto urbano”.

L'ubicazione della parcella sarà stabilita tramite sorteggio; è data, tuttavia, facoltà agli affidatari di concordare l'eventuale scambio di parcella, previa comunicazione all'Ufficio Agricoltura.

Per l'assegnazione delle parcelle ad orto urbano sarà redatta una graduatoria, con attribuzione del punteggio in base:

- al nucleo familiare del richiedente, punti 3 per ogni componente convivente;
- in base all'età del richiedente, al di sotto di 25 anni punti 5, compresa tra 26 e 70 anni punti 3, oltre 70 anni punti 5;

è previsto un punteggio aggiuntivo per

- disoccupati punti 4.

A parità di punteggio si seguirà l'ordine di presentazione della domanda.

Una superficie pari al 10% di quella a disposizione sarà riservata ad associazioni del terzo settore ed enti no profit, singoli o associati.

Art. 4 – Modalità d'uso degli orti urbani

Il solo uso consentito è quello agricolo e in ogni caso la produzione ricavata dovrà essere destinata all'autoconsumo e non potrà essere utilizzata per nessuna attività commerciale o scopo di lucro.

La coltivazione può avvenire solamente nelle parcelle individuali, nelle quali possono essere coltivati esclusivamente specie erbacee ortive annuali o pluriennali, fiori, arbusti aromatici o a fini ornamentali, non è consentito l'impianto di specie arboree.

Le parcelle debbono essere coltivate direttamente dagli affidatari, i quali potranno essere aiutati dai componenti del nucleo familiare. Le associazioni del terzo settore ed enti no profit possono incaricare loro componenti o soci.

L'affidatario è custode del bene e pertanto assume i seguenti impegni:

- a) accettare e rispettare il seguente regolamento in tutte le parti;
- b) sostenere tutte le spese connesse al normale ciclo di coltivazione;
- c) mantenere rapporti di "buon vicinato" con gli altri concessionari;
- d) coltivare con costanza la parcella assegnata, per la quale non è ammesso l'incolto;
- e) contribuire alla manutenzione di tutte le parti comuni, viabilità interna, prati, prese dell'acqua, siepi e di tutto quanto necessario per il decoroso mantenimento dell'area;
- f) aderire all'apertura dell'orto al pubblico per le eventuali iniziative di promozione e sensibilizzazione a enti privati e/o scuole, previa autorizzazione del Comune di San Giorgio Jonico;
- g) curare l'ordine e la pulizia della propria parcella ad orto ogni qualvolta si renda necessario, rimuovendo le specie infestanti arbustive e/o erbacee, senza lasciare la stessa incolta;
- h) non alterare i confini o la fisionomia iniziale della propria parcella;
- i) utilizzare l'acqua, che sarà messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, in maniera razionale, e commisurata alle sole esigenze della propria coltivazione;
- j) depositare in apposite compostiere o interrare accuratamente i residui vegetali; in ogni caso senza creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) nel contesto urbano o verso le altre parcelle;
- k) svolgere ogni attività senza provocare o indurre rumori molesti che possano disturbare la quiete pubblica;
- l) non usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno, tenendo presente che nei mesi da aprile a ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato alle ore serali ed al primo mattino con divieto di conservare acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti;
- m) garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni;
- n) vigilare sull'insieme degli orti, segnalando all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;

Nelle parcelle è consentita l'installazione di strutture di protezione leggere, prive di fondamenta, da metter in atto nel periodo dal 01 ottobre al 30 aprile. Al termine di tale periodo dovrà essere garantito lo smontaggio e la rimozione di tutte le strutture. Le eventuali coperture dovranno avere una altezza massima di 0,8 m, finalizzate ad uso provvisorio e stagionale, rispettare le distanze di 0,50 m dai confini della parcella orticola.

Art. 5 – Gestione delle parti comuni e assegnate

Tutti gli affidatari hanno libero godimento delle parti comuni.

Le parti comuni sono adibite al passaggio pedonale o di piccoli mezzi agricoli; tutti gli affidatari si impegnano a non alterare o danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione le strutture, il suolo, il manto erboso, gli arbusti o qualsiasi piantagione delle aree destinate alle parti comuni e

svolgere interventi di manutenzione ordinaria.

Per garantire l'ordine e il decoro dell'area, nelle parti assegnate e nelle parti comuni, è vietato:

- allevare, tenere in custodia animali di qualsiasi specie;
- usare prodotti antiparassitari di sintesi che possano in qualche modo inquinare l'area;
- depositare materiali e rifiuti di qualsiasi genere e natura, compresi attrezzi dismessi, teli in plastica di qualunque tipo, bidoni per i rifiuti ecc;
- realizzare nella parcella depositi di materiali non attinenti alla coltivazione della stessa (legnami, inerti, ecc.);
- realizzare pavimentazioni esterne e/o delimitazioni delle aiuole con materiale particolarmente vistoso, diverso ed in contrasto con gli elementi naturali presenti;
- modificare i divisori dei lotti e gli eventuali elementi divisori;
- accendere fuochi di qualsiasi genere per bruciare stoppie e rifiuti;
- installare attrezzature per grigliate o colazioni all'aperto;
- predisporre qualunque tipo di costruzioni fisse o mobili ad eccezione di quelle ammesse dall'art.4 del presente regolamento;
- schiamazzare o disturbare la attività altrui;
- soddisfare le proprie necessità fisiologiche;
- svolgere attività commerciale di qualsiasi tipo;
- effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- installare paletti di sostegno per le coltivazioni superiori a 180 centimetri, onde evitare ombreggiature verso i vicini;
- occultare la vista dell'orto con teli, steccati o siepi;
- lavare autoveicoli e veicoli di qualsiasi genere all'interno dell'area;
- circolare all'interno dell'area con mezzi di qualsiasi genere senza autorizzazione preventiva rilasciata dal Comune;
- coltivare piante velenose e/o illegali la cui coltivazione sia vietata da norme di legge.

Art. 6 – Gestione dell'area degli orti urbani

La gestione dell'area è di competenza dei singoli affidatari, mentre i rapporti con l'Ente verranno coordinati dalle associazioni no profit, da individuare con avviso pubblico. Alle associazioni, singole o riunite, verrà assegnato il 10% della superficie utile complessiva del fondo diviso in parcelle, per eseguire progetti sociali anche tramite protocolli d'intesa con altri soggetti (fra cui scuole, Enti Pubblici, ASL ecc....) con il compito:

- di gestire e mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione;
- segnalare agli uffici comunali i casi di inadempimento dei concessionari e gli eventuali comportamenti che richiedano l'adozione di provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza e alla conservazione in buono stato della recinzione ecc..;
- segnalare all'Ufficio preposto le necessità di interventi manutentivi straordinari che non siano imputabili direttamente o indirettamente all'affidatario che possano provocare problemi di gestione delle parcelle;
- stabilire i criteri per l'utilizzo e la ripartizione dell'acqua;
- convocare l'Assemblea dei concessionari;
- promuovere un clima di cooperazione e di socialità tra gli affidatari ed eventualmente collaborare a dirimerne le controversie;
- stabilire l'eventuale gestione collettiva dei residui di sfalcio, potatura e dei materiali vegetali,

curandone la gestione;

- svolgere funzioni di sorveglianza sul rispetto del regolamento d'uso dell'area ortiva e sul corretto e pacifico svolgimento delle attività orticole e manutentive;
- collaborare con l'Ufficio preposto e la Polizia locale, per far rispettare il regolamento degli orti urbani e, se necessario, segnalare le violazioni al presente regolamento;
- svolgere attività sociali/didattiche da condividere con l'Amministrazione.

Le associazioni referenti dovranno interagire con l'Ufficio Agricoltura per i problemi attinenti alla gestione. Il controllo e la vigilanza, successivo alla segnalazione delle associazioni, per il puntuale rispetto delle norme del presente regolamento è affidato alla Polizia Locale, coadiuvata dal'Ufficio Agricoltura.

Art. 7 – Canone

Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, pena la decadenza, ciascun assegnatario deve provvedere a firmare copia del presente Regolamento e a versare la quota spettante quale canone ricognitorio annuo anticipato, a titolo di spese, così come fissato con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

Per gli anni successivi al primo, il canone dovrà essere versato, a pena di decadenza, alla scadenza di ogni anno agrario: entro l'11 novembre di ciascun anno.

Per le immissioni effettuate in corso d'anno il canone verrà determinato in proporzione ai mesi di assegnazione. In ogni caso non si farà luogo a rimborso di canoni versati.

Art. 8 – Furti, danni e responsabilità civile verso terzi

L'Amministrazione comunale non risponderà per furti che si possono verificare negli orti assegnati, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti o interruzioni di servizi che si possono verificare.

Gli affidatari sono responsabili di qualunque danno arrecato alla parcella assegnata, alle parti comuni, a beni o proprietà di altri Enti causato da incuria, colpa o negligenza oltre all'obbligo di risarcire il danno a terzi e al Comune di San Giorgio Jonico per le eventuali spese sostenute per interventi di ripristino dei luoghi. Ogni manomissione, infortunio, incidente derivante dall'uso di attrezzi e strumenti agricoli e/o dalla presenza di animali di compagnia che potranno essere arrecati a terzi o all'Ente l'affidatario ne sarà pienamente ed esclusivamente responsabile. Il Comune resta pertanto manlevato da ogni responsabilità sia civile che penale. Ogni controversia, questione, vertenza per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento farà riferimento a quanto previsto dal Codice Civile

Art. 9 - Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento è stabilita in 3 (tre) anni e non è rinnovabile automaticamente alla scadenza. Alla scadenza del suddetto periodo l'assegnatario potrà concorrere a nuova concessione partecipando al relativo bando.

Allo scadere del termine l'affidatario dovrà lasciare il terreno libero. Nel caso di colture pluriennali in corso, non potrà accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dal Comune e da chi gli subentra nell'assegnazione.

Gli affidamenti effettuati nel corso dell'anno, in relazione a sopravvenute disponibilità di parcelle (rinuncia, trasferimento, decesso, revoca, ecc.) avranno una durata residua fino alla naturale scadenza delle concessioni originarie.

L'affidamento non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo, fatto salvo il caso di decesso dell'affidatario e richiesta di subentro da parte dei componenti del nucleo familiare, che continueranno la coltivazione dell'orto fino alla naturale scadenza della concessione.

Art. 10 - Decadenza e revoca della concessione

L'affidamento è a termine ed è revocabile in qualsiasi momento con una comunicazione motivata con preavviso scritto di quindici giorni, nessun diritto o risarcimento spetta all'assegnatario.

E' disposta la procedura di revoca con l'applicazione della diffida scritta alla prima violazione e la decadenza in caso di recidiva, nei seguenti casi:

- utilizzo improprio della parcella;
- commercializzazione e/o cessione a scopo di lucro dei frutti derivanti dall'utilizzo della parcella;
- la mancata coltivazione della parcella ad orto o l'abbandono per oltre 3 mesi senza alcuna valida giustificazione;
- mancato versamento del canone;
- l'avvalersi sistematicamente di manodopera esterna al nucleo familiare e/o retribuita per la coltivazione del terreno;
- la concessione a terzi o subaffitto;
- la violazione delle norme del presente regolamento;

In caso di decadenza/revoca della concessione l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo e quindi, in proprietà all'Amministrazione, i lavori e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcuna indennità o compenso all'assegnatario che li ha realizzati.

In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti

Art. 11 - Accettazione del presente Regolamento

Il presente regolamento dovrà essere ritirato e sottoscritto a titolo di accettazione da ogni affidatario.

Il Consiglio Comunale potrà adottare modifiche al presente regolamento sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di sua applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti anche provenienti dagli stessi affidatari.

Le eventuali modifiche dovranno essere integralmente accettate da ogni affidatario pena la decadenza dell'assegnazione.

Art. 12 - Norme finali

Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento, si rimanda a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia.